

Roma, 3 aprile 2017

Prot. 2481 /at/mg

On.li Componenti

VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione

CAMERA DEI DEPUTATI

OGGETTO: Memoria per esame dello schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (atto n. 400).

Con riferimento allo schema di decreto legislativo recante la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (atto n. 400 trasmesso alla Presidenza il 16 marzo 2017), si segnalano delle criticità/ipotesi di inapplicabilità in punto di:

- 1) Composizione/elezione del Consiglio nazionale;
- 2) Formazione;
- 3) Norme di coordinamento.

1) Composizione/elezione del Consiglio nazionale (art. 1 dello schema di decreto legislativo sottoposto a parere parlamentare)

La proposta di decreto legislativo stabilisce "che gli Ordini regionali con un numero di iscritti pari o superiore a 1000 eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla categoria dei giornalisti professionisti ogni 1000 giornalisti professionisti eccedenti tale numero o frazione di 1000 superiore alla metà, fino al progressivo raggiungimento del limite proporzionale stabilito nel comma 2" (max due terzi dei componenti).

Il primo testo proposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasmesso a questo Cnog, prevedeva invece quota 800 e, applicandola al numero attuale di iscritti, risultava – con i limiti che si ribadiranno avanti – rispondente all'istanza di rispettare il rapporto di 2 a 1 tra professionisti e pubblicisti previsto nella legge delega. Infatti, alla luce del numero degli iscritti sarebbero stati 39 i consiglieri professionisti da eleggere cui si sarebbe aggiunto il consigliere della minoranza linguistica per un totale di 40 professionisti.



Pertanto, se fosse stata confermata dal CdM la quota 800, la proporzione due terzi/un terzo tra professionisti e pubblicisti sarebbe stata rispettata. <u>In tal senso nessuna osservazione era stata sollevata dal Consiglio nazionale riunitosi a Roma lo scorso 16 e 17 febbraio</u> (v. nota prot. 1487 del 22.02.2017 - All. A - inviata al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Sostituendo quota 800 con 1000, come previsto nello schema di decreto sottoposto a parere, non risulta rispettata la proporzione stabilita dal nuovo comma 2 dell'art. 16 della legge n. 69/1963 perché i consiglieri nazionali professionisti da eleggere sarebbero 36 (nel cui ambito sarebbe poi da aggiungere quello della minoranza linguistica?) con il conseguente venir meno della proporzione di due terzi di professionisti e un terzo di pubblicisti (v. tabella all. B).

In merito si ritiene di dover precisare che la sostituzione degli scaglioni da quota 800 a 1000 per i professionisti, contrariamente a quanto riportato nella relazione illustrativa, non è avvenuta su indicazione del Consiglio Nazionale che con sorpresa ne è venuto a conoscenza, piuttosto ha assorbito una precisa proposta avanzata in tal senso da alcuni Presidenti di Consigli regionali.

L'unica osservazione del Consiglio Nazionale, su questo punto, si riferiva alla disparità di rappresentanza tra Ordini regionali che hanno un numero di iscritti molto differenziato sia nell'Elenco dei professionisti sia in quello dei pubblicisti. A questo proposito non risultano risolte le criticità relative alla modularità dei seggi consiliari espresse anche nelle osservazioni presentate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del consiglio dei ministri (All. A) dove, peraltro, si poneva in evidenza che la rappresentanza regionale con rapporto uno ad uno comporta che Ordini, ad esempio, quello della Lombardia e quello della Valle d'Aosta, abbiano lo stesso numero di rappresentanti pubblicisti malgrado un grande divario nel numero di iscritti (13.924 contro 246). Inoltre, l'innalzamento degli scaglioni dei professionisti finisce per comportare una minore rappresentanza degli Ordini con un maggior numero di iscritti a tale elenco.

Si ribadisce quindi la necessità di individuare un sistema elettorale più proporzionato ed equilibrato.

In ogni caso, rispettando i parametri fissati dallo schema di decreto legislativo, persiste l'impossibilità di applicare la riforma alla componente pubblicistica del Consiglio nazionale. Infatti i nuovi commi dell'art. 16 della legge 69/1963 prevedono:

- che il Consiglio nazionale sia composto da non più di 60 consiglieri di cui due terzi professionisti (max 40) e un terzo pubblicisti (max 20);
- che ciascuna regione abbia un pubblicista (e quindi 20 membri necessari);
- che nella componente pubblicistica ci sia un rappresentante della minoranza linguistica.

Dalle risultanze del decreto, la componente pubblicistica del Consiglio nazionale avrebbe bisogno di 21 seggi ma la legge delega pone un limite di 20.



Peraltro, qualsiasi altra formulazione che intendesse pervenire comunque al risultato di eleggere 40 consiglieri professionisti, ad esempio assicurando comunque un altro consigliere agli Ordini con professionisti iscritti superiori a 1000, finirebbe per scontrarsi sempre con la necessità di individuare un posto da riservare al consigliere rappresentante della minoranza linguistica e determinerebbe un'ulteriore penalizzazione per gli Ordini con un maggior numero di iscritti.

Inoltre, sempre in punto di composizione numerica del Consiglio nazionale, l'art. 1, comma 3 delllo schema di decreto in esame, così come formulato, non individua in modo chiaro l'elettorato attivo poiché sembra attribuire il potere di eleggere i componenti del Consiglio nazionale ai Consigli regionali (e non, invece, agli iscritti ai singoli Consigli regionali). Sarebbe auspicabile sostituire le parole "Ciascun Ordine regionale o interregionale elegge" con le seguenti: "Gli iscritti agli Ordini regionali o interregionali eleggono".

Sotto il profilo dell'elettorato passivo resta da chiarire che cosa si intenda per "posizione previdenziale attiva", atteso che con questa specificazione si determina uno sfasamento delle posizioni tra gli iscritti all'Ordine. Infatti, si può essere iscritti all'Albo ma non all'Istituto di previdenza. Analogo requisito non è, invece, previsto per la carica di consigliere regionale sicché la disparità di situazioni tra gli iscritti potrebbe configurare anche ipotesi di illegittimità con il determinarsi di contenziosi.

Infine, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, come rilevato dal relatore, ha avanzato la richiesta di prevedere l'elezione degli organismi di rappresentanza anche con il voto online, accanto a quello tradizionale, impiegando i più evoluti sistemi di garanzia e di segretezza. Tale esigenza, che in questa sede si ribadisce, emerge come auspicabile non solo per le caratteristiche morfologiche del territorio, ma anche per offrire una maggiore opportunità di partecipazione democratica nella scelta dei rappresentanti, regionali e nazionali, dei giornalisti. A tal proposito, si evidenzia che la legge attuale consente di prevedere al massimo tre seggi per ogni singola regione ma sono pochi i Consigli Regionali che offrono ai colleghi questa opportunità. Meritoriamente, ad esempio, lo fanno la Sicilia e le Marche, ma Lazio e Lombardia - per citare i Consigli regionali con il maggior numero di iscritti - prevedono seggi solo a Roma e a Milano. Una limitazione che fa registrare bassissime percentuali di votanti, talché sarebbe auspicabile, perfino doveroso, prevedere la possibilità integrativa del voto online, peraltro, già adottato da altri due enti di categoria (Inpgi e Casagit).

2) Formazione (art. 2 della proposta di decreto sottoposto a parere parlamentare)

Molte delle prescrizioni formulate al comma 1 dell'articolato in questione già trovano applicazione nell'attuale regolamento (All. C) approvato dal Ministro della Giustizia e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2016.



Si rileva, tuttavia, che la disposizione considerata non menziona l'attività di formazione professionale continua svolta direttamente dal Consiglio nazionale che sembrerebbe, invece, restare affidata esclusivamente agli Ordini regionali. Ciò contrasta con le disposizioni del D.L. n. 138/2011 (art. 3, c. 5) e del DPR 137/2012 (art.7, c. 2) che attribuiscono agli Ordini in generale (e quindi sia ai Consigli nazionali delle professioni regolamentate sia a quelli territoriali) lo svolgimento e l'organizzazione delle attività di formazione permanente e continua degli iscritti. Se così fosse, infatti, si determinerebbe l'impossibilità per il Cnog di realizzare, come avviene attualmente, corsi messi a disposizione degli iscritti gratuitamente, al fine di consentire loro il raggiungimento dei crediti formativi stabiliti.

Si ritiene, pertanto, opportuno integrare la lettera f) del comma 1 dell'articolo in questione così come evidenziato in neretto: "f) disciplina con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro di Giustizia, le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli iscritti all'Albo, per la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione a cura degli Ordini regionali e dei soggetti terzi o svolta direttamente".

Per quanto concerne il comma 2, che prende in considerazione la formazione presso le scuole di giornalismo riconosciute, i criteri ed i parametri ivi indicati sono largamente previsti dall'attuale regolamentazione del Consiglio nazionale nel "Quadro di indirizzi" che sovraintende all'organizzazione del praticantato nelle Scuole e nei Master attivi.

3) Sulle norme di coordinamento (art. 3 della proposta di decreto sottoposto a parere parlamentare)

Lo schema di decreto legislativo inserisce il riferimento all'Ordine delle "province autonome" di nuova istituzione unicamente nell'art. 26 della Legge n. 69/1963. In realtà la Legge n. 69/1963 contiene numerosi altri riferimenti che sarebbero ugualmente da integrare in merito alla nuova istituzione provinciale. In particolare, si tratta di integrare le seguenti norme:

A) alla rubrica dell'art 1: dopo le parole "regionale o interregionale" sarebbe opportuno aggiungere le parole "e delle province autonome".

B) agli articoli 18, 23, 24, 29, 33, 43, 45, 48, 59: dopo le parole "regionale o interregionale" sarebbe opportuno aggiungere le parole "e delle province autonome".

Considerazioni finali

Nonostante esplicite sollecitazioni, il Governo non ha ritenuto di tener conto di alcune considerazioni sulla necessità di modificare, per un corretto e adeguato funzionamento del Cnog, alcune norme. Attualmente il Comitato esecutivo è composto da 9 consiglieri e sono previste quattro commissioni per complessivi 26 membri. Poi, è indispensabile eleggere un Consiglio di disciplina nazionale con riferimento al quale il Cnog con una scelta lungimirante ha già deliberato una proposta di riduzione da 12 a 5 membri. Complessivamente sono 40 consiglieri ai quali debbono essere aggiunti quanti dovranno fare parte di un robusto Comitato tecnico scientifico che,



00185 ROMA Via Sommacampagna, 19 Tel. 06.686231 Fax 06.68623380 www.odg.it odg@odg.it cnog@pec.cnog.it Codice fiscale 06926900587

stando anche alle previsioni del decreto, dovrà occuparsi delle convenzioni con le Università e delle verifiche in relazione ai master e a tutta l'attività formativa. Quello dei Giornalisti è il solo Ordine professionale al quale viene attribuita la gestione diretta dell'abilitazione professionale, il che comporta un significativo impiego di risorse economiche e di personale. Pertanto, sarebbe opportuno effettuare una rimodulazione anche della composizione di tali organi.

Ai fini dell'operatività del decreto legislativo occorrerebbe considerare la necessità di introdurre norme transitorie in quanto:

-L'affidamento al Consiglio nazionale delle determinazioni relative alla regolamentazione dell'elezione delle minoranze linguistiche comporta tempi di realizzazione che non risultano compatibili (atteso che l'iter previsto prevede l'intervento del Ministero della Giustizia) con la proroga della durata in carica dell'attuale Consiglio fissata al 30 giugno 2017 dall'art. 2 del D.L. 244/2016, convertito dalla L. 19/2017. Risulterà, pertanto, di difficile realizzazione l'ipotesi dell'art. 16 del DPR 115/1965 che impone al Presidente del Consiglio nazionale la convocazione delle elezioni quaranta giorni prima della scadenza.

-Per i primi adempimenti elettorali nelle circoscrizioni delle province autonome di Trento e di Bolzano occorrerebbe prevedere che gli stessi siano svolti dall'attuale Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige.

Il Presidente f.f. (Santino Franchina)